

REGOLAMENTO SUGLI INCARICHI ESTERNI A PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI A TEMPO PIENO

(emanato con D.R. n. 1689 del 22-9-2003, modificato con D.R. n. 1655 dell'11-8-2009 e successivamente modificato con D.R. 1768 del 10 settembre 2009)

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, adottato dall'Università degli Studi di Perugia in attuazione dell'art. 53, 7° comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, disciplina il conferimento, da parte di soggetti pubblici o privati esterni, di incarichi a professori e ricercatori universitari in servizio presso l'Ateneo in regime di tempo pieno. Per incarichi si intendono tutti gli incarichi di lavoro retribuiti, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio.
2. Di seguito l'Università degli Studi di Perugia sarà denominata semplicemente "Università" e i professori e ricercatori universitari saranno indicati col termine unico "docenti". Ai fini del presente regolamento gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori universitari.
3. Il presente regolamento non si applica:
 - a) agli incarichi conferiti ai docenti in regime di tempo definito, per i quali rimane vigente la normativa contenuta nel D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 5, 3° comma;
 - b) all'attività assistenziale svolta in regime di convenzionamento dai docenti medici in regime di tempo pieno, per i quali rimane ferma la normativa specifica in materia;
 - c) alle attività conseguenti a contratti stipulati con terzi dalle strutture dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/1980 e del vigente Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
 - d) agli incarichi per lo svolgimento dei quali il docente è posto in posizione di aspettativa, di comando o fuori ruolo, per i quali si applica la specifica normativa vigente.

Art. 2

Attività retribuite in regime di autorizzazione

1. I docenti in regime di tempo pieno possono, previa autorizzazione, svolgere attività retribuite su incarico conferito da soggetti pubblici o privati esterni all'Ateneo a condizione che tali attività:
 - a) non siano comprese tra le attività incompatibili con l'impegno di tempo pieno ai sensi del successivo art. 5;
 - b) non rechino pregiudizio allo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica e ricerca e degli eventuali specifici incarichi organizzativi, didattici e di ricerca affidati al docente;

- c) non comportino alcun conflitto di interesse, di diritto o di fatto, con l'Università o con le strutture amministrative, didattiche e di ricerca, anche ai sensi dell'art. 53, 5° comma, del decreto legislativo 165/2001;
- d) non siano configurabili come attività previste da contratti o convenzioni in atto tra il soggetto che conferisce l'incarico e l'Università o le sue strutture amministrative, didattiche e di ricerca;
- e) non comportino costi per l'Ateneo e per le strutture, né comportino l'utilizzazione di risorse umane, logistiche e strumentali dell'Ateneo senza adeguati corrispettivi.

Art. 3

Procedura per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è richiesta dal docente interessato al Magnifico Rettore con congruo anticipo rispetto ai tempi di svolgimento dell'incarico. Il richiedente deve indicare il soggetto committente, l'oggetto e la natura dell'incarico e, ove possibile, il compenso previsto, le modalità di svolgimento dell'incarico, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, che l'incarico non pregiudicherà in alcun modo il regolare assolvimento dei propri compiti istituzionali di docente a tempo pieno e che comunque sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2.
2. L'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico retribuito è rilasciata dal Rettore entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta, previa istruttoria da parte dell'ufficio competente e sentito il Preside della Facoltà di appartenenza del docente. Il provvedimento di diniego deve essere motivato.
3. Ai sensi dell'art. 53, 10° comma, del decreto legislativo 165/2001, nel caso di decorrenza del termine previsto dal precedente comma 2, l'autorizzazione si intende accordata ove il soggetto conferente sia un'amministrazione pubblica, si intende definitivamente negata in ogni altro caso.
4. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alla partecipazione a commissioni giudicatrici per concorsi o per altre forme di reclutamento, ad eccezione di quelle per il reclutamento del personale docente universitario che si intendono comprese nei compiti e doveri d'ufficio dei docenti.

Art. 4

Attività retribuite fuori dal regime di autorizzazione e attività gratuite

1. In applicazione dell'art. 53, 6° comma, del decreto legislativo 165/2001 e dell'art. 11 del D.P.R. 382/1980, non necessitano di autorizzazione, anche se retribuite, le seguenti attività:
 - a) la collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;

- b) l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali;
 - c) la partecipazione a convegni e seminari, purchè essa non assuma le caratteristiche di un corso di lezioni;
 - d) gli incarichi per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate;
 - e) gli incarichi conferiti dalle organizzazioni sindacali a dipendenti presso le stesse distaccati o in aspettativa non retribuita;
 - f) l'attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione.
2. Non necessitano altresì di autorizzazione, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 2, le perizie giudiziarie o gli incarichi di consulenza conferiti dagli organi giudiziari, nonché la partecipazione ad organi di consulenza tecnico-scientifica dello Stato, degli enti pubblici territoriali e degli enti di ricerca nazionali ed internazionali. Le attività di arbitrato non necessitano di autorizzazione ove la nomina ad arbitro provenga dall'autorità giudiziaria, dallo Stato o da altri enti pubblici, purché si tratti di attività svolta in modo non continuativo. Ove invece la nomina ad arbitro o a segretario provenga da altri soggetti, l'attività, fermo restando il carattere della non continuità, è subordinata al previo rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 del presente regolamento. Nei casi in cui ai sensi del presente comma non sia necessaria l'autorizzazione il docente è tuttavia tenuto a darne comunicazione al Magnifico Rettore.
3. In applicazione dell'art. 53, 6° comma, del decreto legislativo 165/2001, non necessitano altresì di autorizzazione gli incarichi svolti a titolo gratuito o per i quali è corrisposto solo il rimborso delle spese documentate; tuttavia anche per essi devono essere rispettate le condizioni di cui all'art. 2.

Art. 5

Attività incompatibili

1. Ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 382/1980, sono incompatibili con il regime di tempo pieno e quindi sono vietate le seguenti attività:
- a) lo svolgimento dell'industria e del commercio;
 - b) lo svolgimento di attività libero-professionali, di consulenze esterne, nonché di qualsiasi altro incarico retribuito che non abbia i caratteri dell'occasionalità. L'attività presenta sintomi, disgiuntivamente, dell'occasionalità ove:
 - 1- si concreti in una sola azione o prestazione,
 - 2- essa sia circoscritta in un arco di tempo molto limitato non superiore a sessanta giorni,
 - 3- sia svolta al massimo due volte nell'anno solare;

- c) l'assunzione di cariche e la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con poteri di gestione in società di persone o di capitali, in fondazioni, o comunque in enti con personalità giuridica di diritto privato.
2. In deroga alla lett. c) del comma precedente, è possibile, previa autorizzazione rilasciata ai sensi degli articoli 2 e 3, l'assunzione di cariche, nonché la partecipazione ad organi di gestione nei casi in cui:
- a) l'atto costitutivo o lo statuto della società, della fondazione o dell'ente prevedano la designazione diretta da parte di enti pubblici, pubbliche amministrazioni o della stessa Università;
- b) la specifica attività della società, della fondazione o dell'ente sia riconosciuta, con conforme delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, come avente un interesse scientifico, strategico od operativo dell'Università;
- c) la società sia finalizzata all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca dei docenti interessati e sia costituita secondo quanto previsto dall'art. 2, 1° comma, lett. e) del decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 297.
3. E' fatto assoluto divieto a tutti i docenti universitari, ivi compresi quelli in regime di tempo definito, di svolgere qualunque attività di collaborazione o di consulenza a favore di società o enti che prestino agli studenti servizi a pagamento di preparazione degli esami universitari, di assistenza per la redazione di tesi e progetti, di tutorato, in quanto tali attività rientrano nei compiti istituzionali e nei doveri d'ufficio dei docenti universitari.

Art. 6

Sanzioni

1. Nel caso di incarichi svolti da un docente senza preventiva autorizzazione, salve le più gravi sanzioni anche di natura disciplinare a carico del docente, i relativi compensi sono versati, ai sensi dell'art. 53, 7° comma, del decreto legislativo 165/2001, all'Amministrazione universitaria, a cura del soggetto erogante, qualora il corrispettivo non sia stato ancora pagato, o a cura del docente, nel caso in cui il pagamento sia già avvenuto.

Art. 7

Pubblicità

1. L'Amministrazione universitaria cura la tenuta dell'elenco degli incarichi autorizzati e la comunicazione con cadenza annuale ai Presidi di facoltà interessati.

Art. 8

Norme finali

1. Tutti i termini previsti dal presente regolamento sono sospesi dal 31 luglio al 31 agosto di ogni anno.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nell'Albo Ufficiale di Ateneo.